Codice di Corporate Governance

di Brembo S.p.A.

- *16 Dicembre 2022* –

Introduzione

Brembo S.p.A. è una società quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A di Milano, e ha adottato una forma di amministrazione e controllo di tipo tradizionale, pertanto, in base allo Statuto, la gestione aziendale è attribuita al Consiglio di Amministrazione, le funzioni di vigilanza al Collegio Sindacale e la revisione legale dei conti nonché il controllo contabile alla Società di Revisione nominata dall'Assemblea degli Azionisti.

Al fine di promuovere un modello di governo societario che esprima costante attenzione verso tutti gli stakeholder e per anticipare le nuove esigenze e i trend di maggior impatto, Brembo:

- monitora costantemente i principi e i modelli di governance diffusi a livello europeo ed internazionale che rappresentano le migliori prassi in tema di governo societario;
- esamina i risultati delle analisi e degli osservatori più affermati in materia di governo societario, in Italia e all'estero, e li parametra alla propria realtà strutturale e organizzativa in una logica di miglioramento continuo.

Per questo motivo, il Sistema di Corporate Governance di Brembo S.p.A. si ispira da sempre e dà attuazione alle raccomandazioni di volta in volta emesse dal Comitato per la Corporate Governance[1], recependole in un proprio Codice di Corporate Governance, oltre che nel Regolamento del CdA e dei suoi Comitati.

Con riferimento al Nuovo Codice di Corporate Governance[2], in vigore dal 1° gennaio 2021 (in seguito "CCG 2020"), Brembo ha preso atto dei suoi contenuti e costantemente seguito l'evoluzione e le discussioni interpretative, al fine di approfondire nel dettaglio ogni singolo aspetto e di comprendere il trend di attuazione da parte delle principali società quotate.

A tal fine si precisa che, sulla base delle definizioni fornite dal CCG 2020 e degli assetti proprietari, Brembo si qualifica come:

- una Società grande[3], la cui capitalizzazione è stata superiore a 1 miliardo di euro l'ultimo

1 S'intende il Codice di Corporate Governance emesso a Gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance
2 S'intende il Codice di Corporate Governance emesso a Gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance
3 Le società che assumono lo status di "società grande" a partire dal 31 dicembre 2020 applicano i princìpi e le raccomandazioni rivolti a questa categoria di società a partire dal secondo esercizio successivo al verificarsi della relativa condizione dimensionale.

giorno di mercato aperto di ciascuno dei tre anni solari precedenti all'adozione del CCG2020 e all'approvazione del presente CCG Brembo.

- a proprietà concentrata in quanto ha un socio di maggioranza che dispone direttamente della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria[4].

A seguito dei suddetti approfondimenti e valutazioni, in data 17 Dicembre il Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. ha quindi approvato il presente Codice di Corporate Governance di Brembo (in seguito "CCG Brembo"), che recepisce i principi e le raccomandazioni del CCG2020, esaminati e valutati dal CdA sulla base del principio di prevalenza della sostanza sulla forma e secondo il principio di comply or explain[5], fatti salvi gli scostamenti indicati nella Tabella riportata in Allegato 1.

Gli scostamenti sono dovuti al fatto che la pratica raccomandata dal CCG2020 è stata ritenuta non funzionale o compatibile con l'attuale modello di governance di Brembo[6]. Tali scostamenti e le relative motivazioni sono illustrati nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di ogni anno[7] e per la parte relativa alle Remunerazioni nella Relazione sulle Politiche Retributive e compensi corrisposti.

4 Le società che perdono lo status di "società a proprietà concentrata" non possono più avvalersi delle misure di proporzionalità previste per tale categoria a partire dal secondo esercizio successivo al verificarsi della relativa condizione dimensionale

5 Non trattandosi di obblighi, qualora Brembo decidesse di non dare attuazione a tali raccomandazioni, motiverà la mancata o parziale applicazione tramite specifica delibera consiliare ("comply or explain"). In presenza di norme primarie o secondarie incompatibili con l'applicazione di talune raccomandazioni non è richiesta la delibera consiliare di motivazione della mancata o parziale applicazione.

6 L'adesione al Codice implica però che ciascuno scostamento sia chiaramente indicato nella relazione sul governo societario e che le società: (a) spieghino in che modo la best practice raccomandata dal Codice è stata disattesa; (b) descrivano i motivi dello scostamento; (c) descrivano come la decisione di discostarsi è stata presa all'interno della società; (d) se lo scostamento è limitato nel tempo, indichino a partire da quando prevedono di applicare la relativa best practice; (e) descrivano l'eventuale comportamento adottato in alternativa alla best practice da cui si sono discostate e spieghino come tale scelta realizzi l'obiettivo sotteso ai princìpi del Codice e contribuisca in ogni caso al buon governo societario.

7 L'adesione al Codice implica però che ciascuno scostamento sia chiaramente indicato nella relazione sul governo societario e che le società: (a) spieghino in che modo la best practice raccomandata dal Codice è stata disattesa; (b) descrivano i motivi dello scostamento; (c) descrivano come la decisione di discostarsi è stata presa all'interno della società; (d) se lo scostamento è limitato nel tempo, indichino a partire da quando prevedono di applicare la relativa best practice; (e) descrivano l'eventuale comportamento adottato in alternativa alla best practice da cui si sono discostate e spieghino come tale scelta realizzi l'obiettivo sotteso ai princìpi del Codice e contribuisca in ogni caso al buon governo societario.

Definizioni

- Amministratori: i componenti del Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A..

- Amministratori Esecutivi:
  - il Presidente Esecutivo di Brembo S.p.A., a cui sono attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali;
  - gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali tra loro equiparabili e/o ricoprono incarichi direttivi nella società, e che sono identificati nei seguenti ruoli l'Amministratore Delegato - CEO e l'Amministratore incaricato a sovraintendere il sistema di controllo interno e gestione dei rischi nonché Chief CSR Officer.

- Amministratori Indipendenti: gli amministratori non esecutivi che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la società o con soggetti legati a quest'ultima, relazioni tali da condizionarne l'attuale autonomia di giudizio (cfr. criteri indicati nell'articolo 2).

- Azionista Significativo: il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla società.

- Brembo/Società: Brembo S.p.A., con sede sociale, a Curno (BG), via Brembo 25, C.F. e P. IVA n. 00222620163, quotata alla Borsa di Milano.

- Gruppo: Brembo e le sue società controllate e collegate.

- Organo di Amministrazione o Consiglio di Amministrazione: l'organo collegiale che ha il compito di deliberare sugli indirizzi strategici del Gruppo Brembo, monitorandone

l'attuazione, e sulle operazioni di rilevanza strategica. Esso coincide con il consiglio di amministrazione di Brembo S.p.A.

- Organo di Controllo o Collegio Sindacale: organo collegiale cui sono attribuite le funzioni di "audit committee" ossia di "comitato per il controllo interno e la revisione contabile") ai sensi della Direttiva 2006/43/CE. Esso coincide con il Collegio Sindacale di Brembo S.p.A.

- Piano Industriale: il documento programmatico nel quale sono definiti gli obiettivi strategici dell'impresa e le azioni da compiere al fine di raggiungere tali obiettivi in coerenza con il livello di esposizione al rischio prescelto, nell'ottica di promuovere il successo sostenibile della società (come di seguito definito).

- Successo Sostenibile: obiettivo che, come previsto dall'oggetto sociale, guida l'azione del Consiglio di Amministrazione e che si sostanzia nella creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti per la società.

- Relazione sul Governo Societario: relazione sul governo societario e gli assetti proprietari redatta annualmente ai sensi degli artt. 123-bis del TUF e 89-bis del Regolamento Emittenti, e approvata dal Consiglio di Amministrazione e disponibile sul sito internet di Brembo (www.brembo.com, sezione Company, Corporate Governance, Relazioni sulla Corporate Governance).

- Top Management: alti dirigenti, generalmente identificati con la C-Suite di Brembo (primi riporti del Presidente Esecutivo e dell'Amministratore Delegato - CEO), che non sono membri dell'organo di amministrazione ma titolari di una specifica funzione aziendale (a cui sono in genere conferiti limitati poteri di ordinaria gestione connessi all'espletamento delle rispettive funzioni, e da esercitarsi nel rispetto dei processi autorizzativi aziendali). Tali ruoli, sulla base delle valutazioni condotte in merito al sistema delle deleghe e procure di Brembo, non sono qualificati quali Dirigenti con Responsabilità Strategica.

Art. 1 – Ruolo del Consiglio di Amministrazione

Principi

I. Il Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. guida la Società e il Gruppo perseguendone il Successo Sostenibile come previsto dall'oggetto sociale.

II. Il Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. definisce le strategie della Società e del Gruppo in coerenza con il principio di cui al precedente punto I e ne monitora l'attuazione.

III. Il Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. definisce il sistema di governo societario più funzionale allo svolgimento delle attività di Brembo e del Gruppo e al perseguimento delle sue strategie, tenendo conto degli spazi di autonomia offerti dall'ordinamento. Se del caso, valuta e promuove le modifiche opportune, sottoponendole, quando di competenza, all'Assemblea degli Azionisti.

IV. Il Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. promuove, nelle forme più opportune, il dialogo con gli Azionisti e gli altri stakeholder rilevanti per la Società e il Gruppo.

Regole Applicative

1. Il Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A.:

a) esamina e approva il Piano Industriale della Società e del Gruppo, anche in base all'analisi dei temi rilevanti per la generazione di valore nel lungo termine effettuata con l'eventuale supporto di un comitato del quale l'Organo di Amministrazione determina la composizione e le funzioni;

b) monitora periodicamente l'attuazione del Piano Industriale e valuta il generale andamento della gestione, confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati;

c) definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Società, includendo nelle proprie valutazioni tutti gli elementi che possono assumere rilievo nell'ottica del Successo Sostenibile;

d) definisce il sistema di governo societario della Società e la struttura del Gruppo e valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;

e) delibera in merito alle operazioni della Società e delle controllate del Gruppo che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società stessa; a tal fine stabilisce i criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;

f) ha adottato una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società e il Gruppo, con particolare riferimento alle informazioni rilevanti e privilegiate al fine di assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie.

2. Qualora ritenuto necessario per definire un sistema di governo societario più funzionale alle esigenze dell'impresa, il Consiglio di Amministrazione elabora motivate proposte da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti in merito ai seguenti argomenti:

a) scelta e caratteristiche del modello societario;

b) dimensione, composizione e nomina dell'Organo di Amministrazione e durata in carica dei suoi componenti;

c) articolazione dei diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni;

d) percentuali stabilite per l'esercizio delle prerogative poste a tutela delle minoranze.

Si precisa che l'Assemblea degli Azionisti del 18 Aprile 2019 ha approvato la modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale, conformemente a quanto previsto dall'art. 127-quinquies del TUF, introducendo il meccanismo del c.d. "voto maggiorato", fornendo nella relazione illustrativa all'assemblea adeguate motivazioni sulle finalità della scelta e indicando gli effetti attesi sulla struttura proprietaria e di controllo della Società e sulle sue strategie future, dando conto del processo decisionale seguito[8].

3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente Esecutivo, ha adottato una politica per la gestione del dialogo con la generalità degli Azionisti e/o gli Investitori, attuali e/o potenziali (Brembo Shareholders' Engagement Policy, anche tenendo conto delle politiche di engagement adottate dagli investitori istituzionali e dai gestori di attivi, i cui contenuti sono descritti nella Relazione sul Governo Societario. Il Presidente Esecutivo (a

8 Si precisa che in consiglio non sono state espresse opinioni contrarie alla proposta.

cui il Consiglio ha delegato la gestione operativa di tutte le suddette attività di engagement e di dialogo), con il supporto del Segretario del Consiglio, assicura che il Consiglio di Amministrazione sia in ogni caso informato nell'ambito delle riunioni consiliari dedicate all'esame delle rendicontazione economiche di periodo, o comunque alla prima riunione utile successiva in caso di elementi significativi, sulle attività di engagement, così da consentire al Consiglio di svolgere la propria funzione di monitoraggio sullo sviluppo e sui contenuti significativi del dialogo intervenuto con tutti gli Azionisti e/o gli Investitori, attuali e/o potenziali.

Art. 2 – Composizione degli organi sociali

Principi

V. Il Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. è composto da Amministratori Esecutivi e Amministratori Non Esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli Amministratori Non Esecutivi di Brembo S.p.A. sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli Amministratori Non Esecutivi è Indipendente sulla base dei criteri di seguito definiti nelle Regole Applicative.

VII. Brembo S.p.A. applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione del Consiglio di Amministrazione come di seguito indicati nelle Regole Applicative, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VIII. Il Collegio Sindacale ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione, sulla base dei criteri di seguito indicati nelle Regole Applicative.

Regole Applicative

4. Il Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. definisce l'attribuzione delle deleghe gestionali e, individua chi tra gli Amministratori Esecutivi chi riveste la carica di principale responsabile della gestione dell'impresa. Sulla base delle deleghe conferite, il Consiglio di Amministrazione qualifica quali Amministratori Esecutivi di Brembo S.p.A.:

- il Presidente Esecutivo di Brembo S.p.A., a cui sono attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali;
- l'Amministratore Delegato – CEO che è destinatario di deleghe gestionali e/o ricopre incarichi direttivi nella Società, oltre che collaborare con il Presidente Esecutivo nella predisposizione dei piani strategici del Gruppo di medio e di lungo periodo;
- l'Amministratore incaricato a sovraintendere il sistema di controllo interno e gestione dei rischi che coincide con l'Amministratore Esecutivo che svolge anche il ruolo di Chief CSR Officer.

5. Il numero e le competenze degli Amministratori Indipendenti sono adeguati alle esigenze della Società e del Gruppo e al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati. A tal fine, oltre ai requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e di genere previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie vigenti, Brembo (tramite il Consiglio di Amministrazione) ha definito criteri aggiuntivi, sia qualitativi che quantitativi riportati di seguito al par. 6 per la carica di Amministratore e per la costituzione/composizione del Consiglio di Amministrazione.

Resta inteso che:

- al Consiglio di Amministrazione si applica il principio del rapporto delle quote di genere almeno secondo le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti;
- gli Amministratori Indipendenti costituiscono almeno un terzo dell'Organo di Amministrazione e si riuniscono, in assenza degli altri amministratori, con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento del Consiglio di Amministrazione e alla gestione sociale.

6. Di seguito sono riportati criteri aggiuntivi, qualitativi e quantitativi, il più possibile oggettivi, definiti dal Consiglio di Amministrazione di Brembo, per la carica di Amministratore, e la costituzione/composizione del Consiglio di Amministrazione al fine di:

a) consentire possibilità di approfondimento, apertura, capacità di dibattito e piena consapevolezza in tutte le complesse materie di competenza del Consiglio di Amministrazione;
b) permettere un'adeguata costituzione e funzionalità dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione,
c) assicurare – oltre al rispetto delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie vigenti – diversità tra i suoi componenti, non soltanto di genere, elevata qualità e complementarietà delle professionalità e personalità dei vari Amministratori;
d) creare un mix ideale che soddisfi appieno le attese del mercato e fornire indicazioni utili sulla cui base comporre la lista dei candidati alla carica di Amministratore.

ELEMENTI QUANTITATIVI[9]	
ETA'	*Amministratori Indipendenti:* Non più di 78 anni e non meno di 35 anni (s'intendono compiuti alla data di presentazione delle liste ai fini della potenziale candidatura).
N° COMPLESSIVO	11
N° NON ESECUTIVI	Almeno 7.
N° INDIPENDENTI	Almeno 5.
N° MINORANZA	Almeno 1 (o più di 1 se previsto statutariamente).
N° GENERE	Quota riservata al genere meno rappresentato secondo le disposizioni normative di volta in volta vigenti[10].
ELEMENTI QUALITATIVI	
MIX COMPETENZE (Background)	. Almeno 4 posizioni sono riservate a imprenditori o manager con background internazionale e/o provenienti da un'area geografica ove il business Brembo è significativamente presente. . Un massimo di 2 posizioni possono essere coperte da accademici/professionisti.
HARD SKILLS ***Professionalità***	. Riconosciuto rispetto di principi etici condivisi[11]. . Conoscenza dei meccanismi di business, delle sue strategie, delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi. . Capacità di interpretare scenari e trend delle industrie, andamento di competitors e sviluppo delle imprese nel medio-lungo termine e valutare linee ed opzioni strategiche alternative in ottica di orientamento strategico. . Esperienza di gestione manageriale, imprenditoriale, di business e della organizzazione delle attività d'impresa. . Conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico finanziario. . Attività di amministrazione o di controllo ovvero di compiti direttivi o manageriali presso imprese quotate o medio-grandi.

9 Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, Brembo è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri, soci o non soci, secondo quanto, di volta in volta, sarà deliberato dall'Assemblea in sede di nomina. I parametri riportati in tabella tengono conto di un CdA composto da 11 amministratori.
10 La normativa vigente prevede la quota di lameno 2/5 del genere meno rappresentato per 6 mandati (a decorrere dal mandato 2020-2022).
11 Si veda Codice Etico di Brembo S.p.A.

	. Attività manageriali/professionali/ di insegnamento universitario in materie in discipline giuridiche, economiche, aziendalistiche o tecniche.
SOFT SKILLS ***Attitudini personali***	. Disponibilità di tempo adeguate alle complessità dell'incarico (vedi anche sotto sub Cumulo di Incarichi). . Piena consapevolezza dei poteri e degli obblighi inerenti al ruolo ed alle funzioni che sono chiamati a svolgere. . Capacità di standing-up (voler esporre e difendere le proprie idee e saper prendere posizione per il bene e gli interessi di Brembo e dei suoi *stakeholders*). . Collaborazione, contribuzione e capacità di influenza (saper stimolare e condividere professionalità, sviluppo di opinioni e contribuire a risolvere conflitti). . Orientamento e stimolo ai risultati (orientare sé stessi e stimolare i colleghi a focalizzarsi costruttivamente sui risultati da conseguire). . *Business judgement* e capacità di decisione (incoraggiare atteggiamenti e assicurare capacità di valutazione orientati allo sviluppo ed alle decisioni di business).
DIVIETO DI CONCORRENZA	I candidati alla carica di Amministratore non devono avere incarichi o assumere incarichi di consulenza per imprese concorrenti.
DIVIETO DI CROSS - DIRECTORSHIP	Amministratori Esecutivi: non possono essere amministratore/i di un'altra società (non appartenente allo stesso gruppo) di cui sia Amministratore Delegato un amministratore della Società.

7. Il Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. valuta l'indipendenza di ciascun Amministratore Non Esecutivo subito dopo la nomina e successivamente, al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza, e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun Amministratore Non Esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione del Consiglio di Amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'Amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza dei propri Amministratori Non Esecutivi, avendo riguardo più alla sostanza che alla forma.

8. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono le seguenti:

a) se è un azionista significativo di Brembo S.p.A.;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
   - di Brembo S.p.A, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
   - un azionista significativo della società;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali è amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente relazione di natura commerciale o finanziaria con:
   - Brembo S.p.A., una sua controllata, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
   - un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Brembo S.p.A., ovvero se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

   che ecceda:
   - il 5% del fatturato, se trattasi di persona giuridica di piccola o media dimensione, dell'impresa fornitrice o della impresa beneficiaria; ovvero,
   - il 2% del fatturato, di persona giuridica di grande dimensione, dell'impresa fornitrice o della impresa beneficiaria;

   (ossia una "relazione di natura commerciale o finanziaria significativa")

d) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali si è un amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), svolge, o ha svolto nell'esercizio precedente prestazioni professionali che eccedono il 5% del suo reddito ovvero i 250.000 per prestazioni professionali, a favore di:
   - Brembo S.p.A., una sua controllata, o alcuno dei relativi amministratori esecutivi o il top management;
   - un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Brembo S.p.A., ovvero se il controllante è una società o ente, con i relativi

amministratori esecutivi o il top management;

(ossia una "relazione di natura professionale significativa")

e) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da Brembo S.p.A. o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo di Brembo S.p.A. e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

f) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

g) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore Esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

h) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

i) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Resta inteso che qualora un Amministratore, in precedenza qualificato come Indipendente, dovesse superare i nove anni di mandato negli ultimi dodici anni, il Consiglio di Amministrazione valuterà, attentamente, di anno in anno, la permanenza di tale qualifica anche alla luce del sostanziale rispetto degli altri requisiti previsti nella presente Regola Applicativa, dei comportamenti posti in essere e dell'indipendenza di giudizio espressa nello svolgimento dell'incarico.

Tuttavia, anche qualora la qualifica d'indipendenza dovesse essere riconfermata, tale Amministratore Indipendente non potrà più svolgere l'incarico di Presidente nei Comitati istituiti all'interno del Consiglio.

Infine, qualora un Amministratore, in precedenza qualificato come Indipendente, dovesse superare i dodici anni di mandato:

- non potrà più essere qualificato come Indipendente ai sensi del CCGdi Brembo S.p.A.; e
- non potrà far parte dei Comitati istituiti all'interno del Consiglio.

Al fine di evitare il superamento del limite dei nove anni di mandato, il Consiglio di Amministrazione ha previsto altresì un principio di alternanza degli Amministratori di seguito rappresentato:

ALTERNANZA	Rotazione di massimo 3 Consiglieri ad ogni rinnovo delle cariche al fine di assicurare la continuità di gestione incentivando al contempo il rinnovo progressivo degli Amministratori.

Resta inteso che ai fini della valutazione dell'indipendenza, qualora vi sia un amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio di Amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della Società e del Gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

9. Brembo (tramite il Consiglio di Amministrazione) ha altresì definito, oltre ai requisiti di legge, criteri aggiuntivi sia qualitativi che quantitativi riportati di seguito al par. 10 per la composizione del Collegio Sindacale e la carica di Sindaco.

Resta inteso che:

j) tutti i componenti dell'organo di controllo devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Regola Applicativa 8 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla Regola Applicativa 7, dallo stesso organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dello stesso.

k) al Collegio Sindacale al Consiglio di Amministrazione si applica il principio del rapporto delle quote di genere almeno previsto dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti;

I Sindaci accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.

10. Oltre al requisito dell'indipendenza, nonché della professionalità e dell'onorabilità previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie vigenti per la carica di Sindaco, di

seguito sono riportati criteri aggiuntivi, sia qualitativi che quantitativi, il più possibile oggettivi, definiti da Brembo (tramite il Consiglio di Amministrazione), per lo svolgimento di tale carica al fine di assicurare diversità tra i suoi componenti, non soltanto di genere, elevata qualità e complementarietà delle professionalità e personalità nonché per fornire indicazioni utili agli azionisti sulla cui base comporre la lista dei candidati alla carica di sindaco.

N° GENERE	Quota riservata al genere meno rappresentato secondo le disposizioni normative di volta in volta vigenti.
HARD SKILLS	- Riconosciuto rispetto di principi etici condivisi. - Esperienza complessiva di almeno un triennio in attività professionali o universitarie strettamente attinenti a quello di attività della Società. - Attività di amministrazione o di controllo ovvero di compiti direttivi o manageriali presso imprese quotate o medio-grandi dei settori strettamente attinenti e delle dimensioni di Brembo per un periodo idoneo. - Conoscenza dei meccanismi di business, delle sue strategie, delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi. - Conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico finanziario.
SOFT SKILLS	- Disponibilità di tempo adeguate alle complessità dell'incarico. - Piena consapevolezza dei poteri e degli obblighi inerenti al ruolo ed alle funzioni che sono chiamati a svolgere. - Collaborazione, contribuzione e capacità di influenza (saper stimolare e condividere professionalità, sviluppo di opinioni e contribuire a risolvere conflitti).

11. La Società, oltre ad avere definito i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo, verifica annualmente durante l'attività di autovalutazione svolta e la BOARD Performance Evaluation, ove svolta[12], l'attuazione e la costante

12 La Raccomandazione n.22 del CCG2020 prevede che l'autovalutazione è condotta almeno ogni tre anni, in vista del rinnovo dell'organo di amministrazione. nelle società grandi diverse da quelle a proprietà concentrata l'autovalutazione è condotta con cadenza annuale e può essere realizzata anche con modalità differenziate nell'arco del mandato dell'organo, valutando l'opportunità di avvalersi almeno ogni tre anni di un consulente indipendente.

applicazione di tali criteri al fine di promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione.

12. Il Consiglio di Amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della Relazione sul Governo Societario. In tali documenti il Consiglio di Amministrazione:

- riferisce se siano stati adottati e, in tal caso, con quale motivazione, parametri di valutazione differenti da quelli indicati nel Codice, anche con riferimento a singoli amministratori;
- illustra i criteri quantitativi e/o qualitativi eventualmente utilizzati per valutare la significatività dei rapporti oggetto di valutazione e, qualora un Amministratore o un Sindaco sia stato ritenuto indipendente nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate nella regola applicativa 8, viene fornita una chiara e argomentata motivazione di tale scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del soggetto valutato.

Art. 3 – Funzionamento dell'organo di amministrazione e ruolo del Presidente

Princìpi

IX. Il Consiglio di Amministrazione definisce, tramite il Regolamento del CDA, le regole e le procedure per il proprio funzionamento, in particolare al fine di assicurare un'efficace gestione dell'informativa consiliare.

X. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo di raccordo tra gli Amministratori Esecutivi e gli Amministratori Non Esecutivi e cura l'efficace funzionamento dei lavori consiliari.

XI. Il Consiglio di Amministrazione assicura una adeguata ripartizione interna delle proprie funzioni e istituisce comitati consiliari con funzioni istruttorie, propositive e consultive.

XII. Ciascun Amministratore assicura una disponibilità di tempo adeguata al diligente adempimento dei compiti ad esso attribuiti.

Regole Applicative

13. Il Consiglio di Amministrazione ha adottato un regolamento[13] che definisce le regole di funzionamento dell'organo stesso e dei suoi comitati, incluse le modalità di verbalizzazione delle riunioni e le procedure per la gestione dell'informativa agli amministratori. Tale Regolamento stabilisce anche i termini per l'invio preventivo dell'informativa e le modalità di tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni fornite in modo da non pregiudicare la tempestività e la completezza dei flussi informativi.

La Relazione sul Governo Societario fornisce adeguata informativa sui principali contenuti del Regolamento del Consiglio di Amministrazione e sul rispetto delle procedure relative a tempestività e adeguatezza dell'informazione fornita agli amministratori.

14. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assicura un'equilibrata regia del lavoro consiliare, e garantisce il check-and-balance necessario per un'efficace e bilanciata gestione

13 Il Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. ha adottato il 3 marzo 2017 (e successivamente modificato in base alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti – ultima modifica 7 Novembre 2019), previo parere del Comitato Remunerazione e Nomine, un proprio regolamento (Regolamento del Da) che definisce le regole sulla sua costituzione, composizione e funzionamento e dei suoi comitati 13, incluse le modalità di verbalizzazione delle riunioni e le procedure per la gestione dell'informativa agli amministratori. Tali procedure identificano i termini per l'invio preventivo dell'informativa e le modalità di tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni fornite in modo da non pregiudicare la tempestività e la completezza dei flussi informativi.

delle riunioni e del processo decisionale, promuovendo l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario. Egli, pertanto, con il supporto del Segretario del CdA cura:

a) lo svolgimento dei lavori consiliari;
b) la dialettica tra i componenti Esecutivi e Non Esecutivi del Consiglio e assicura il bilanciamento dei poteri fra il Vice Presidente Esecutivo, l'Amministratore Delegato e gli altri Amministratori per consentire un dibattito costruttivo;
c) che l'informativa pre-consiliare e le informazioni complementari fornite durante le riunioni siano idonee a consentire agli amministratori di agire in modo informato nello svolgimento del loro ruolo;
d) che l'attività dei comitati consiliari con funzioni istruttorie, propositive e consultive sia coordinata con l'attività dell'Organo di Amministrazione e richiede le dovute informazioni/relazioni al Consiglio;
e) d'intesa con l'Amministratore Delegato-CEO, che i dirigenti della Società e quelli delle società del Gruppo che ad essa fa capo, responsabili delle funzioni aziendali competenti secondo la materia, intervengano alle riunioni consiliari, anche su richiesta di singoli amministratori, per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
f) che tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo possano partecipare, successivamente alla nomina e durante il mandato, a iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza dei settori di attività (c.d. "induction program") in cui opera la Società, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione anche nell'ottica del successo sostenibile nonché dei princìpi di corretta gestione dei rischi e del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento;
g) l'adeguatezza e la trasparenza del processo di autovalutazione dell'organo di amministrazione, con il supporto del Lead Indipendent Director.

15. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Indipendente quale Lead Independent Director:

a) se il Presidente dell'Organo di Amministrazione è il Chief Executive Officer o è titolare di rilevanti deleghe gestionali;

b) se la carica di Presidente è ricoperta dalla persona che controlla, anche congiuntamente, la Società;

c) nelle Società grandi, anche in assenza delle condizioni indicate alle lettere a) e b), se lo richiede la maggioranza degli amministratori indipendenti.

16. Il Lead Independent Director rappresenta un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli Amministratori Non Esecutivi, in particolare di quelli Indipendenti, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione.

Il Lead Independent Director svolge diverse attività, tra cui:

- collabora con il Presidente del Consiglio di Amministrazione al fine di garantire che gli Amministratori siano destinatari di flussi informativi sulla gestione completi e tempestivi;
- riunisce almeno una volta all'anno gli Amministratori Indipendenti per la discussione dei temi giudicati di interesse rispetto al funzionamento del Consiglio di Amministrazione o alla gestione sociale;
- svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente.

17. Il Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. ha espresso il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società, tenendo altresì conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto nonché della eventuale partecipazione ai comitati costituiti all'interno del consiglio. A tal fine individua criteri generali differenziati in ragione dell'impegno connesso a ciascun ruolo (di consigliere esecutivo, non esecutivo o indipendente), anche in relazione alla natura e alle dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti nonché alla loro eventuale appartenenza al Gruppo Brembo. In merito al cumulo degli incarichi, il Consiglio di Amministrazione ha previsto quanto segue:

SOCIETÀ RILEVANTI	Quotate in mercati regolamentati, anche esteri, Finanziarie, bancarie, assicurative, Rilevanti dimensioni (nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto un valore totale delle attività o un fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00).
CUMULO DI INCARICHI	L'impegno richiesto ai Consiglieri non si esaurisce nella partecipazione alle riunioni consiliari ma postula anche l'analisi della documentazione inviata in vista di ciascuna riunione, la partecipazione ai comitati interni al CDA oltre la partecipazione a sessioni informali e/o di induction. E' necessario pertanto che gli amministratori garantiscano un'adeguata disponibilità di tempo all'espletamento del loro incarico. Numero massimo di 4 incarichi in società quotate. Sono escluse dal conteggio gli incarichi ricoperti in società quotate dove il Consigliere possieda anche partecipazioni rilevanti. Valutazione del CDA sulla base delle dichiarazioni dei candidati Amministratori e dei seguenti criteri: . professionalità ed indipendenza di giudizio; . impegno, fattiva e costante partecipazione alle riunioni del CDA dei Comitati e delle varie attività gestionali della Società, anche alla luce dei propri impegni professionali; . eventuali relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio dell'Amministratore.

18. Il Consiglio di Amministrazione istituisce al proprio interno i seguenti comitati con funzioni istruttorie, propositive e consultive:

- Comitato Remunerazione e Nomine
- Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità.

Le funzioni di tali comitati sono distribuite in maniera differente a seconda dell'area di competenza.

Resta inteso che le funzioni di uno o più comitati possono essere attribuite all'intero organo di amministrazione, sotto il coordinamento del Presidente, a condizione che:

a) gli Amministratori Indipendenti rappresentino almeno la metà dell'organo di amministrazione;

b) l'Organo di Amministrazione dedichi all'interno delle sessioni consiliari adeguati spazi all'espletamento delle funzioni tipicamente attribuite ai medesimi comitati.

Qualora si dovesse rendere necessario, si possono attribuire al Consiglio di Amministrazione le funzioni del comitato nomine, a condizione che l'organo di amministrazione dedichi all'interno delle sessioni consiliari adeguati spazi all'espletamento delle funzioni tipicamente attribuite ai medesimi comitati.

19. Il Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. definisce i compiti dei comitati e ne determina la composizione, privilegiando la competenza e l'esperienza dei relativi componenti ed evitando una eccessiva concentrazione di incarichi in tale ambito.

Ciascun comitato è coordinato da un presidente che informa il Consiglio di Amministrazione delle attività svolte alla prima riunione utile.

Il presidente del comitato può invitare a singole riunioni il Presidente Esecutivo, l'Amministratore Delegato-CEO, l'ACR, gli altri amministratori e, informandone il Presidente Esecutivo e l'Amministratore Delegato-CEO, gli esponenti delle funzioni aziendali competenti per materia; alle riunioni di ciascun comitato possono assistere i componenti dell'Organo di Controllo,

I comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, disporre di risorse finanziarie e avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti.

20. Il Consiglio di Amministrazione delibera, su proposta del Presidente, la nomina e la revoca del Segretario del Consiglio e ne definisce i requisiti di professionalità e le attribuzioni nel proprio regolamento. Il Segretario supporta l'attività del Presidente e fornisce con imparzialità di giudizio assistenza e consulenza all'Organo di Amministrazione su ogni aspetto rilevante per il corretto funzionamento del sistema di governo societario.

Art. 4 – Nomina degli amministratori e autovalutazione dell'organo di amministrazione

Princìpi

XIII. Il Consiglio di Amministrazione cura, per quanto di propria competenza, che il processo di nomina e di successione degli Amministratori sia trasparente e funzionale a realizzare la composizione ottimale dell'Organo di Amministrazione di Brembo secondo i princìpi dell'articolo 2.

XIV. Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l'efficacia della propria attività e il contributo portato dalle sue singole componenti, attraverso procedure formalizzate di cui sovrintende l'attuazione.

Regole Applicative

21. Il Consiglio di Amministrazione affida al Comitato Remunerazione e Nomine (in seguito "CRN") il compito di coadiuvarlo nelle attività di:

a) autovalutazione del Consiglio di Amministrazione di Brembo e dei suoi Comitati, con coordinamento da parte del Lead Independent Director e unitamente agli altri Amministratori Indipendenti;

b) definizione della composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione di Brembo e dei suoi Comitati, fornendo orientamenti al Consiglio di Amministrazione uscente sulle figure manageriali e professionali da candidare per il rinnovo delle cariche sociali come previsto al successivo para 23;

c) individuazione dei candidati alla carica di amministratore in caso di cooptazione;

d) ove previsto dallo Statuto Sociale, eventuale presentazione di una lista da parte del Consiglio di Amministrazione uscente da attuarsi secondo modalità che ne assicurino una formazione e una presentazione trasparente;

e) predisposizione, aggiornamento e attuazione dell'eventuale piano per la successione dell'Amministratore Delegato e degli altri Amministratori Esecutivi.

22. Il Comitato Remunerazione e Nomine è composto in maggioranza da Amministratori Indipendenti.

23. L'autovalutazione ha ad oggetto la dimensione, la composizione e il concreto funzionamento del Consiglio di Amministrazione di Brembo e dei suoi Comitati, considerando anche il ruolo che esso ha svolto nella definizione delle strategie e nel monitoraggio dell'andamento della gestione e dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

24. L'autovalutazione è condotta almeno ogni tre anni[14], in vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Brembo, valutando l'opportunità di avvalersi almeno ogni tre anni di un consulente indipendente.

25. Il Consiglio di Amministrazione:

- esprime, in vista di ogni suo rinnovo, un orientamento sulla sua composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale, tenendo conto degli esiti dell'autovalutazione;
- richiede a chi presenta una lista che contiene un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere di fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della lista all'orientamento espresso dall'organo di amministrazione, anche con riferimento ai criteri di diversità previsti dal Principio VII e dalla Regola Applicativa8, e di indicare il proprio candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la cui nomina avviene secondo le modalità individuate nello Statuto.

L'orientamento del Consiglio di Amministrazione uscente è pubblicato sul sito internet della Società nell'ambito della Relazione Illustrativa sulla nomina dell'organo amministrativo con congruo anticipo rispetto alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea relativa al suo rinnovo. L'orientamento individua i profili manageriali e professionali e le competenze ritenute necessarie, anche alla luce delle caratteristiche settoriali della Società, considerando i criteri di diversità indicati dal principio VII e dalla Regola Applicativa 8 e gli orientamenti espressi sul numero massimo degli incarichi in applicazione della Regola Applicativa 17.

[14] Vedi nota 12

26. Il Consiglio di Amministrazione di Brembo:

- definisce, con il supporto del CRN, un piano per la successione dell'Amministratore Delegato e degli Amministratori Esecutivi che individui almeno le procedure da seguire in caso di cessazione anticipata dall'incarico;
- accerta l'esistenza di adeguate procedure per la successione del Top Management.

Art. 5 – Remunerazione

Princìpi

XV. La politica per la remunerazione degli Amministratori, dei componenti del Collegio Sindacale e del Top Management è funzionale al perseguimento del Successo Sostenibile della Società e del Gruppo e tiene conto della necessità di disporre, trattenere e motivare persone dotate della competenza e della professionalità richieste dal ruolo ricoperto nella Società.

XVI. La politica per la remunerazione è elaborata dal Consiglio di Amministrazione, attraverso una procedura trasparente, che coinvolge il Comitato Remunerazioni e Nomine di Brembo (in seguito in breve "CRN").

XVII. Il Consiglio di Amministrazione assicura che la remunerazione erogata e maturata sia coerente con i princìpi e i criteri definiti nella politica per la remunerazione, alla luce dei risultati conseguiti e delle altre circostanze rilevanti per la sua attuazione (in seguito "Politica per la Remunerazione")[15].

Regole Applicative

27. Il Consiglio di Amministrazione affida al Comitato Remunerazioni e Nomine il compito di:

a) coadiuvarlo nell'elaborazione della Politica per la Remunerazione;

b) presentare proposte o esprimere pareri sulla remunerazione degli Amministratori Esecutivi e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione;

c) monitorare la concreta applicazione della Politica per la Remunerazione e verificare, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance;

d) valutare periodicamente l'adeguatezza e la coerenza complessiva della Politica per la Remunerazione degli Amministratori e del Top Management.

Per disporre di persone dotate di adeguata competenza e professionalità, la remunerazione degli Amministratori, sia Esecutivi sia Non Esecutivi, e dei Componenti del Collegio Sindacale è definita tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento

[15] S'intende la Politica approvata di volta in volta dall'Assemblea degli Azionisti ai sensi dell'Art. 123ter, comma 3, del TUF

e per società di dimensioni analoghe a quelle di Brembo, considerando anche le esperienze estere comparabili e avvalendosi all'occorrenza di un consulente indipendente.

28. Il CRN è composto da soli Amministratori Non Esecutivi, in maggioranza indipendenti ed è presieduto da un Amministratore Indipendente. Almeno un componente del CRN possiede un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, da valutarsi dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina.

29. Nessun Amministratore prende parte alle riunioni del CRN in cui vengono formulate le proposte relative alla propria remunerazione.

30. La Politica per la Remunerazione degli Amministratori Esecutivi e del Top Management definisce:

a) un bilanciamento tra la componente fissa e la componente variabile adeguato e coerente con gli obiettivi strategici e la politica di gestione dei rischi della Società, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività d'impresa e del settore in cui Brembo opera, prevedendo comunque che la parte variabile rappresenti una parte significativa della remunerazione complessiva;
b) limiti massimi all'erogazione di componenti variabili;
c) obiettivi di performance, cui è legata l'erogazione delle componenti variabili, predeterminati, misurabili e legati in parte significativa a un orizzonte di lungo periodo. Essi sono coerenti con gli obiettivi strategici della società e sono finalizzati a promuoverne il Successo Sostenibile, comprendendo, ove rilevanti, anche parametri non finanziari;
d) un adeguato lasso temporale di differimento – rispetto al momento della maturazione – per la corresponsione di una parte significativa della componente variabile, in coerenza con le caratteristiche dell'attività d'impresa e con i connessi profili di rischio;
e) le intese contrattuali che consentano alla Società di chiedere la restituzione, in tutto o in parte, di componenti variabili della remunerazione versate (o di trattenere somme oggetto di differimento), determinate sulla base di dati in seguito rivelatisi manifestamente errati e delle altre circostanze eventualmente individuate dalla

società;

f) regole chiare e predeterminate per l'eventuale erogazione di indennità per la cessazione del rapporto di amministrazione, che definiscono il limite massimo della somma complessivamente erogabile collegandola a un determinato importo o a un determinato numero di anni di remunerazione. Tale indennità non è corrisposta se la cessazione del rapporto è dovuta al raggiungimento di risultati obiettivamente inadeguati.

31. I piani di remunerazione basati su azioni per gli Amministratori Esecutivi e il Top Management incentivano l'allineamento con gli interessi degli azionisti in un orizzonte di lungo termine, prevedendo che una parte prevalente del piano abbia un periodo complessivo di maturazione dei diritti e di mantenimento delle azioni attribuite pari ad almeno cinque anni.

32. La Politica per la Remunerazione degli Amministratori Non Esecutivi prevede un compenso adeguato alla competenza, alla professionalità e all'impegno richiesti dai compiti loro attribuiti in seno al Consiglio di Amministrazione e nei Comitati consiliari; tale compenso non è legato, se non per una parte non significativa, a obiettivi di performance finanziaria.

33. La remunerazione dei membri del Collegio Sindacale prevede un compenso adeguato alla competenza, alla professionalità e all'impegno richiesti dalla rilevanza del ruolo ricoperto e alle caratteristiche dimensionali e settoriali della Società e del Gruppo e alla sua situazione.

34. Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione, in occasione della cessazione dalla carica e/o dello scioglimento del rapporto con un Amministratore Esecutivo o un Direttore Generale (ove presente), rende note mediante un comunicato, diffuso al mercato ad esito dei processi interni che conducono all'attribuzione o al riconoscimento di eventuali indennità e/o altri benefici, informazioni dettagliate in merito:

a) all'attribuzione o al riconoscimento di indennità e/o altri benefici, alla fattispecie che ne giustifica la maturazione (p.e. per scadenza della carica, revoca dalla medesima o accordo transattivo) e alle procedure deliberative seguite a tal fine all'interno della Società;

b) all'ammontare complessivo dell'indennità e/o degli altri benefici, alle relative componenti (inclusi i benefici non monetari, il mantenimento dei diritti connessi a piani di incentivazione, il corrispettivo per gli impegni di non concorrenza od ogni altro compenso attribuito a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma) e alla tempistica della loro erogazione (distinguendo la parte corrisposta immediatamente da quella soggetta a meccanismi di differimento);

c) all'applicazione di eventuali clausole di restituzione (claw-back) o trattenimento (malus) di una parte della somma;

d) alla conformità degli elementi indicati alle precedenti lettere a), b) e c) rispetto a quanto indicato nella Politica per la Remunerazione, con una chiara indicazione dei motivi e delle procedure deliberative seguite in caso di difformità, anche solo parziale, dalla Politica stessa;

e) informazioni circa le procedure che sono state o saranno seguite per la sostituzione dell'Amministratore Esecutivo o del Direttore Generale cessato.

Art. 6 – Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

Princìpi

XVIII. Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di Brembo è costituito dall'insieme delle regole, procedure e strutture organizzative finalizzate ad una effettiva ed efficace identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, al fine di contribuire al successo sostenibile della Società e del Gruppo.

XIX. Il Consiglio di Amministrazione di Brembo definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi in coerenza con le strategie della società e ne valuta annualmente l'adeguatezza e l'efficacia.

XX. Il Consiglio di Amministrazione di Brembo definisce i princìpi che riguardano il coordinamento e i flussi informativi tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi al fine di massimizzare l'efficienza del sistema stesso, ridurre le duplicazioni di attività e garantire un efficace svolgimento dei compiti propri del Collegio Sindacale.

Regole Applicative

35. L'organizzazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di Brembo (in seguito "SCIR") coinvolge, ciascuno per le proprie competenze:

a) il Consiglio di Amministrazione, che svolge un ruolo di indirizzo e di valutazione dell'adeguatezza dello SCIR;

b) l'Amministratore, incaricato dell'istituzione e del mantenimento dello SCIR (in seguito in breve "ACR"), che il Consiglio di Amministrazione ha identificato nel Chief CSR Officer sulla base dell'esperienza maturata nell'incarico lungo gli anni e la conoscenza del settore di business di Brembo;

c) il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, istituito all'interno del Consiglio di Amministrazione, con il compito di supportare le valutazioni e le decisioni dell'organo amministrativo relative allo SCIR e all'approvazione delle relazioni periodiche di carattere finanziario e non finanziario.

d) il Responsabile della Funzione di Internal Audit identificato nel Chief Internal Audit Officer (in seguito Chief Internal Audit Officer o in breve "CIAO"), incaricato di verificare che lo SCIR sia funzionante, adeguato e coerente con le linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione;

e) le altre funzioni aziendali coinvolte nei controlli (quali le funzioni di risk management e di presidio del rischio legale e di non conformità), identificate in base all'organigramma aziendale e articolate in relazione a dimensione, settore, complessità e profilo di rischio di Brembo;

f) il Collegio Sindacale, che vigila sull'efficacia dello SCIR.

36. Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità:

a) definisce le linee di indirizzo dello SCIR in coerenza con le strategie della Società e del Gruppo e valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza del medesimo sistema rispetto alle caratteristiche di Brembo e del Gruppo e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia;

b) nomina e revoca il Chief Internal Audit Officer, definendone la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali, e assicurandosi che lo stesso sia dotato di risorse adeguate all'espletamento dei propri compiti. Qualora decida di affidare la funzione di Internal Audit, nel suo complesso o per segmenti di operatività, a un soggetto esterno alla Società, assicura che esso sia dotato di adeguati requisiti di professionalità, indipendenza e organizzazione e fornisce adeguata motivazione di tale scelta nella relazione sul governo societario;

c) approva, sulla base del parere espresso dal Comitato in via preventiva il mandato della funzione di Internal Audit, che definisce finalità, poteri e responsabilità di tale funzione;

d) approva, con cadenza almeno annuale, il piano di lavoro predisposto dal responsabile della funzione di Internal Audit, sentito il Collegio Sindacale e l'ACR;

e) valuta, attraverso il Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, le funzioni aziendali coinvolte nei controlli di secondo livello (quali le funzioni di risk management e di presidio del rischio legale e di non conformità) per gli aspetti di efficacia, indipendenza di giudizio, adeguatezza della struttura organizzativa, risultati ottenuti e pianificazione delle attività

f) attribuisce ad un organismo appositamente costituito le funzioni di vigilanza ex art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 231/2001 (in Seguito "OdV"). Resta inteso che qualora l'OdV non coincida con il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione valuta l'opportunità di nominare all'interno dello stesso almeno un Amministratore Non Esecutivo e/o un Sindaco e/o il titolare di funzioni legali o di controllo della Società, al fine di assicurare il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nello SCIR;

g) valuta, sentito il Collegio Sindacale, i risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione aggiuntiva indirizzata al Collegio Sindacale;

h) descrive, nella Relazione sul Governo Societario, le principali caratteristiche dello SCIR e le modalità di coordinamento tra i soggetti in esso coinvolti, indicando i modelli e le best practice nazionali e internazionali di riferimento, esprime la propria valutazione complessiva sull'adeguatezza del sistema stesso e dà conto delle scelte effettuate in merito alla composizione dell'OdV.

37. L' ACR:

a) cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla Società e dal Gruppo, e li sottopone periodicamente all'esame del Consiglio di Amministrazione;

b) dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, curando la progettazione, realizzazione e gestione dello SCIR e verificandone costantemente l'adeguatezza e l'efficacia, nonché curandone l'adattamento alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;

c) può affidare alla funzione di Internal Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto di regole e procedure interne nell'esecuzione di operazioni aziendali, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione al Presidente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e al Presidente del Collegio Sindacale;

d) riferisce tempestivamente al Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità (o al Consiglio di Amministrazione) in merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia, affinché il Comitato (o il Consiglio di Amministrazione) possa prendere le opportune iniziative.

38. Il Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità (in seguito "CCRS") è composto da soli Amministratori Non Esecutivi, in maggioranza Indipendenti ed è presieduto da un Amministratore Indipendente.

Il CCRS possiede nel suo complesso un'adeguata competenza nel settore di attività in cui opera la Società e il Gruppo, funzionale a valutare i relativi rischi; almeno un componente del comitato possiede un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi.

Il CCRS, nel coadiuvare il Consiglio di Amministrazione:

a) valuta, sentiti il Dirigente Preposto alla Redazione Dei Documenti Contabili Societari, il revisore legale e il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei princìpi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
b) valuta l'idoneità dell'informazione periodica (finanziaria e non) a rappresentare correttamente il modello di business, le strategie della società, l'impatto della sua attività e le performance conseguite, coordinandosi con l'eventuale comitato previsto dalla raccomandazione 1, lett. a);
c) esamina il contenuto dell'informazione periodica a carattere non finanziario rilevante ai fini dello SCIR;
d) esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali e supporta le valutazioni e le decisioni dell'Organo di Amministrazione relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui quest'ultimo sia venuto a conoscenza;
e) esamina in via preventiva il mandato della funzione di Internal Audit, che definisce finalità, poteri e responsabilità di tale funzione;
f) esamina le relazioni periodiche e quelle di particolare rilevanza predisposte dal CIAO;
g) monitora l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione di Internal Audit;
h) può affidare alla funzione di Internal Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale;
i) esamina, con l'assistenza della funzione Internal Audit, le eventuali segnalazioni pervenute al fine di monitorare l'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi;
j) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione ed esamina su segnalazione del Presidente Esecutivo e dell'Amministratore Delegato-CEO gli

argomenti che essi ritengono opportuno sottoporre al Comitato per gli aspetti di sua competenza;

k) esamina e valuta: (i) le politiche di sostenibilità volte ad assicurare la creazione di valore nel tempo per la generalità degli azionisti e per tutti gli altri stakeholder in un orizzonte di medio-lungo periodo nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile; (ii) gli indirizzi, gli obiettivi, e i conseguenti processi, di sostenibilità e la rendicontazione di sostenibilità sottoposta annualmente al Consiglio di Amministrazione;

l) monitora le iniziative internazionali in materia di sostenibilità e la partecipazione ad esse della Società, volta a consolidare la reputazione aziendale sul fronte internazionale;

m) svolge la funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ed i relativi compiti di cui alla Procedura delle Operazioni con Parti Correlate adottata ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Consob.

n) riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale (ossia con periodicità semestrale), sull'attività svolta e sull'adeguatezza dello SCIR.

39. Il Chief Interna Audit Officer non è responsabile di alcuna area operativa e dipende gerarchicamente dal Consiglio di Amministrazione, nonchè ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento dell'incarico. In particolare, il CIAO:

a) verifica, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità e nel rispetto degli standard internazionali, l'operatività e l'idoneità dello SCIR, attraverso un piano di audit approvato dal Consiglio di Amministrazione, basato su un processo strutturato di analisi e prioritizzazione dei principali rischi;

b) predispone relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sulla propria attività, sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento. Le relazioni periodiche contengono una valutazione sull'idoneità dello SCIR;

c) anche su richiesta del Collegio Sindacale, predispone tempestivamente relazioni su eventi di particolare rilevanza;

d) trasmette le relazioni di cui alle lettere b) e c) ai presidenti del Collegio Sindacale, del CCRS e del Consiglio di Amministrazione, nonché all'ACR, salvo i casi in cui l'oggetto di tali relazioni riguardi specificamente l'attività di tali soggetti;

e) verifica, nell'ambito del piano di audit, l'affidabilità dei sistemi informativi inclusi i sistemi di rilevazione contabile.

40. Il componente del Collegio Sindacale che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della Società informa tempestivamente e in modo esauriente gli altri componenti del medesimo organo e il Presidente del Consiglio di Amministrazione circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.

41. Il Collegio Sindacale, il CCRS e l'OdV si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti. Il Presidente del Collegio Sindacale, o altro Sindaco da lui designato, partecipano ai lavori del CCRS; possono comunque partecipare anche gli altri Sindaci. Resta inteso che al fine di garantire un confronto immediato e flussi informativi tempestivi, potranno altresì svolgersi riunioni di Collegio Sindacale, CCRS e OdV in sessione congiunta per la trattazione e la valutazione determinati temi e materie, nel rispetto delle specifiche funzioni e sotto il profilo dei diversi compiti.